

TARIFE IMPOSTA SOGGIORNO 2019

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
<i>L.R. 27/2015 - alberghi o hotel con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative (art.19.1)</i>	BASSA STAGIONE (aprile-maggio-giugno-settembre)	ALTA STAGIONE (luglio-agosto)
Alberghi/hotel cinque stelle	€ 2,00	€ 2,60
Alberghi/hotel quattro stelle	€ 1,00	€ 1,50
Alberghi/hotel tre stelle	€ 1,00	€ 1,20
Alberghi/hotel due stelle	€ 0,50	€ 0,70
Alberghi/hotel una stella	€ 0,50	€ 0,60

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
<i>L.R. 27/2015 - strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere (art.19.2)</i>	BASSA STAGIONE (aprile-maggio-giugno-settembre)	ALTA STAGIONE (luglio-agosto)
4 stelle	€ 0,50	€ 1,00
3 stelle	€ 0,50	€ 0,70
2 stelle	€ 0,50	€ 0,60

ALBERGHI DIFFUSI	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
<i>L.R. 27/2015 - strutture ricettive con servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e con dislocazione di altri servizi e sale comuni in uno o più edifici separati purchè nel medesimo ambito definito ed omogeneo(art.19.3)</i>	BASSA STAGIONE (aprile-maggio-giugno-settembre)	ALTA STAGIONE (luglio-agosto)
4 stelle	€ 0,50	€ 1,00
3 stelle	€ 0,50	€ 0,70
2 stelle	€ 0,50	€ 0,60

COND HOTEL	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
<i>L.R. 27/2015 esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e vitto in unità residenziali dotate di cucina autonoma la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera(art 19.4)</i>	BASSA STAGIONE (aprile-maggio-giugno-settembre)	ALTA STAGIONE (luglio-agosto)
4 stelle	€ 0,50	€ 1,00
3 stelle	€ 0,50	€ 0,70
2 stelle	€ 0,50	€ 0,60

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
	BASSA STAGIONE (aprile-maggio-giugno-settembre)	ALTA STAGIONE (luglio-agosto)
Casa per ferie (<i>L.R. 27/2015 art.23 strutture ricettive gestite da enti senza fine di lucro</i>)	€ 0,50	€ 0,70
Ostelli per la gioventù (<i>L.R. 27/2015 art.24</i>)	€ 0,50	€ 0,70
Foresterie lombarde (<i>L.R. 27/2015 art.27 strutture ricettive per non più di 6 camere per max 14 posti letto</i>)	€ 0,50	€ 0,70
Locande (<i>L.R. 27/2015 art.28 strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande per non più di 6 camere con max 14 posti letto</i>)	€ 0,50	€ 0,70
Case per vacanze (<i>L.R. 27/2015 art.26 singole/bi-tri familiari</i>)	€ 0,70	€ 1,00
Appartamenti per vacanze (<i>L.R. 27/2015 art.26</i>)	€ 0,50	€ 0,70
Bed&breakfast (<i>L.R. 27/2015 art.29 alloggio e prima colazione per non più di 4 camere e 12 posti letto a conduzione familiare</i>)	€ 0,50	€ 0,70

AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA		
<i>L.R. 27/2015 artt. 42 e ss esercizi a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta, al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.</i>		
* Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	€ 0,60	€ 1,00
* Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	€ 0,40	€ 0,80
* Villaggi turistici e campeggi a due stelle	€ 0,40	€ 0,70
* Villaggi turistici e campeggi a una stella	€ 0,40	€ 0,60

* = per ospiti stanziali si stabilisce una forfettizzazione stagionale pari a 60€ per persona da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31/07 dell'anno di riferimento

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (<i>L.R.10/2007 attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali</i>)	€ 0,50	€ 0,70
--	--------	--------

Esenzioni Imposta Soggiorno

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio dell'Unione;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio dell'Unione, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Unione, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.